(N. 283)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(RUBINACCI)

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

(AZARA)

**col Ministro delle Finanze**

(VANONI)

**col Ministro del Tesoro**

(GAVA)

**e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(SALOMONE)

**NELLA SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1953**

---

Modifiche all'ordinamento dei contributi agricoli unificati

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

ONOREVOLI SENATORI. — È noto il senso di disagio che il pagamento dei contributi previdenziali determina fra i datori di lavoro dell'agricoltura. Le manifestazioni di tale malessere sono numerose e si rivelano in forma più aspra nelle zone depresse dove l'agricoltura è più povera e la popolazione lavoratrice gravita in forma preponderante verso le attività rurali.

Se le cause del disagio generale e del suo accentuarsi in determinate regioni possono ricercarsi nel naturale attrito che ogni forma di prelevamento coattivo di ricchezza determina in coloro che pagano ed anche nella scarsa comprensione che forse talvolta i nuovi indirizzi sociali inevitabilmente incontrano nel settore rurale, si deve tuttavia obiettivamente riconoscere che non è estranea alle cause stesse la sperequazione che spesso si rileva nella distribuzione degli oneri.

Il sistema attuale di applicazione dei contributi si impernia sui seguenti princìpi:

1) un contributo annuo capitario, uguale per tutto il territorio nazionale, per i salariati fissi (solo per comodità di calcolo ragguagliato a giornate);

2) un contributo annuo capitario, uguale per tutto il territorio nazionale, per le singole unità lavorative delle famiglie mezzadrili e coloniche stabilmente addette alla lavorazione del fondo;

3) un contributo giornaliero, in misura fissa per tutto il territorio nazionale, da pagarsi per ogni giornata di lavoro prestata da braccianti e compartecipanti; per queste categorie di lavoratori l'accertamento del numero di giornate tassabili può essere fatto sulla base dell'impiego effettivo di giornate lavorative nelle singole aziende, oppure, dove ciò non sia possibile (il che si verifica in molte provincie), sulla base di un calcolo medio della mano d'opera impiegata per ettaro-coltura.

Questo sistema, fondato su due elementi, che possono chiamarsi rigidi (numero dei lavoratori e delle giornate e tariffa unitaria di contribuzione), non può realizzare una sufficiente aderenza della contribuzione alle condizioni di reddito dei singoli ambienti agricoli e al grado di produttività dei singoli fondi.

Si è ritenuto da alcuni che a ciò si possa ovviare trasformando il contributo previdenziale in una sovrimposta sul reddito dominicale o sul reddito agrario.

La proposta si presenta a prima vista con carattere di grande semplicità, ma la realizzazione di un simile sistema incontra innanzi tutto delle difficoltà nel generale ordinamento della previdenza sociale.

Le assicurazioni sociali per i lavoratori agricoli fanno parte del sistema delle assicurazioni sociali vigenti nel nostro Paese. Trattasi, in linea generale, di sistema limitato ai soli lavoratori subordinati e finanziato con aliquote percentuali sui redditi di lavoro corrisposti a questi lavoratori.

Il giorno in cui, invece di colpire il reddito di lavoro, si colpisse il reddito dell'impresa, evidentemente ciò non potrebbe farsi soltanto nel settore dell'agricoltura, ma anche negli altri settori, dato che si verrebbe a trasformare il contributo in una imposta e l'imposta deve avvere il precipuo carattere della generalità.

Ove — a titolo di ipotesi — un tale sistema fosse realizzato in Italia, l'economia agricola sarebbe sottoposta ad altri maggiori oneri, perchè un'aliquota di imposta dovrebbe essere uguale per tutti i settori produttivi, mentre l'incidenza dei contributi previdenziali nel settore industriale ed in quello agricolo è oggi differenziata a favore di quest'ultimo.

Se fosse stabilita una determinata aliquota che operasse come aliquota aggiuntiva sulle sole imposte erariali che pesano sulla agricoltura, si commetterebbe un'altra grave ingiustizia, perchè non tutte le imprese agricole pagano i contributi unificati, ma soltanto quelle che occupano lavoratori subordinati. Quindi si farebbe ricadere il peso delle assicurazioni sociali dovute ai lavoratori subordinati dell'agricoltura anche sulla vasta massa dei piccoli proprietari e affittuari coltivatori diretti, che sono oggi esenti dai contributi unificati, e ciò accadrebbe anche per le imprese mezzadrili e coloniche, le quali hanno oggi oneri minori.

Si deve, infatti, tener conto che il nostro ordinamento catastale non distingue le ditte a seconda della forma di conduzione e non consente di distinguere i terreni coltivati di-

rettamente dai piccoli proprietari e dai piccoli affittuari, nè quelli condotti a mezzadria e colonia (nè può valere, per tale discriminazione, una eventuale esenzione per le piccole quote di reddito fondiario, che sarebbe meccanica ed arbitraria e in ogni caso non sarebbe operante nel caso dell'affitto a coltivatori diretti). Per di più la non necessaria relazione fra il contributo ed il diritto ai benefici previdenziali porterebbe inevitabilmente a indebito ampliamento della sfera dei benefici stessi con un continuo aumento della spesa relativa, inasprendo enormemente l'inconveniente — già oggi lamentato — della inflazione degli elenchi dei lavoratori.

Non vale in contrario addurre l'esempio del contributo per l'assicurazione infortuni oggi applicato sui redditi catastali, perchè questa è l'unica assicurazione sociale estesa a tutte indistintamente le categorie agricole e per di più l'infortunio è un evento concreto, sempre controllabile, che non postula un necessario legame a una posizione assicurativa risultante da posizioni anagrafiche o da altri documenti.

Per eliminare gli inconvenienti predetti si dovrebbe operare una ripartizione delle aziende (anzi dei singoli fondi o poderi o particelle) in gruppi, a seconda della forma di conduzione e operare poi, con differenti aliquote, sul contingente di reddito catastale attribuibile a ciascun gruppo; ma ciò sarebbe enormemente complicato e praticamente irrealizzabile. Non si deve poi dimenticare che — almeno allo stato attuale delle cose — anche i redditi catastalmente accertati presentano deficienze e sperequazioni specie a causa della ritardata revisione delle colture e del mancato aggiornamento delle tariffe di estimo. Scartata dunque la possibilità di una commisurazione dei contributi ai redditi fiscali, i rimedi alle attuali sperequazioni possono in modo più idoneo ed efficace essere ricercati, senza uscire dall'ordinamento generale delle istituzioni previdenziali, *mediante l'adeguamento degli elementi che concorrono a determinare l'onere contributivo* (*numero dei lavoratori e di giornate di lavoro tassabili e tariffe di contribuzione*) *alle condizioni generali e di redditività dell'agricoltura di ciascuna zona e al grado di produttività specifica dei singoli fondi.*

* * *

A ciò tendeva il disegno di legge che, nella seduta del 15 luglio 1952, fu presentato al Senato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quelli di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro e della agricoltura e foreste.

Detto disegno fu esaminato dalla 10ª Commssione permanente del Senato, che, a maggioranza, formulò parere ad esso favorevole, pur proponendo alcune modifiche di carattere, peraltro, non sostanziale.

Il disegno di legge non potè, tuttavia, giungere all'esame della Assemblea, per l'anticipato scioglimento di essa.

Il disegno di legge, che qui viene proposto, ricalca, nella sostanza e nel testo, quello già presentato al Senato; le uniche scarse varianti derivano dall'accoglimento totale o parziale di proposte precise o di suggerimenti avanzati dall a Commissione senatoriale, dalla necessità di coordinare il disegno di legge con disposizioni legislative nel frattempo emanate, dalla opportunità di più idoneamente chiarire in qualche caso la dizione letterale.

Trattasi, comunque, si ripete, di varianti scarse nel numero e di portata non sostanziale.

* * *

L'elemento che può concorrere a determinare l'onere di contributo previdenziale, in funzione del grado di redditività dell'agricoltura in ciascuna zona, non può essere ovviamente che il salario. Come si è notato, l'ordinamento generale delle contribuzioni previdenziali si fonda sulla commisurazione al salario ed il livello di questi, anche nel settore agricolo, sta indubbiamente ad indicare il livello di redditività dell'agricoltura. È vero che talvolta la misura dei salari può essere influenzata da elementi diversi dalla elevatezza del reddito aziendale (squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro, pressione delle organizzazioni sindacali patronali ed operaie, ecc.); ma non vi ha dubbio che — entro certi limiti — il salario segue il reddito e che nelle varie regioni a basso tenore di reddito agri-

colo non vi potranno mai essere salari elevati, mentre nelle regioni ad agricoltura ricca i salari raggiungeranno livelli superiori.

La corrispondenza salario-redditività, non deve, in altri termini, essere intesa come una costante alla quale si attagli la tototalità dei casi, ma come un fenomeno che, per la sua frequentissima ricorrenza, assume indubbiamente un carattere di generalità.

Si è, pertanto, pensato che un elemento di perequazione dell'onere contributivo può essere ricercato nella *commisurazione del contributo al salario* ed a ciò tende appunto la norma di cui all'articolo 1 del disegno di legge. E poichè non può pensarsi per intuitive ragioni di ordine pratico, alla tassazione dei salari effettivi, caso per caso, si ravvisa la opportunità di ricorrere a *salari medi convenzionali*, differenziati per provincia e per zona (articolo 2) come del resto si pratica nel campo dei contributi previdenziali per altre categorie di lavoratori.

Tali salari medi o convenzionali sono desunti dai salari contrattuali locali o, in mancanza, dalle retribuzioni effettivamente corrisposte nella zona.

Essi possono essere determinati anche per le categorie di lavoratori subordinati che non sono retribuite in danaro, ma mediante compartecipazione ai prodotti, potendosi valutare la retribuzione media realizzata attraverso le compartecipazioni, in relazione al numero di giornate di lavoro occorrenti per la coltivazione del fondo.

Con il quinto comma dell'articolo 1 si è introdotta una notevole agevolazione, ampiamente richiesta, a favore delle piccolissime proprietà agricole non coltivate manualmente dai proprietari (i coltivatori diretti sono già esenti da contribuzione in base all'ordinamento attuale).

La norma prevede che per tali aziende il contributo possa essere determinato in misura ridotta od in quota fissa per ciascuna zona, sempre che le aziende stesse siano di superficie non superiore a due ettari a coltura normale o ad un ettaro a coltura specializzata.

Una tale agevolazione, se pur dettata da ovvi motivi di opportunità, trova una giustificazione nel fatto che i piccoli proprietari concorrono nella generalità dei casi — anche non essendo professionalmente dei contadini — alla lavorazione del fondo, onde un minor impiego di mano d'opera salariata che giustifica il minor contributo.

Per la mezzadria e la colonia parziaria vera e propria, non si può ovviamente parlare di salario.

Nel testo presentato a suo tempo al Senato si prevedeva che, in correlazione al sistema di contribuzione fondato sui salari per i lavoratori dipendenti, venisse introdotto un sistema di contribuzione fondato sui redditi per i mezzadri e coloni parziari.

La Commisisone del Senato, pur non giungendo a proporre la soppressione della norma proposta, ha espresso, nella sua relazione, serie preoccupazioni circa la sua efficacia e pratica attuabilità.

Autorevoli voci si sono levate anche al di fuori del Parlamento, nelle zone mezzadrili, per porre in rilievo la difficoltà di determinare dei redditi medi specie se riferiti ai singoli componenti le famiglie mezzadrili nelle diverse zone.

Nel ripresentare il disegno di legge si è cercato pertanto di tener conto delle menzionate osservazioni e si è studiata una formulazione tendente a raggiungere gli stessi effetti di perequazione senza ricorrere al difficile procedimento di determinazione di redditi medi.

Si è cioè stabilito che il contributo rimanga fissato, come lo è attualmente, in quote capitarie, da differenziarsi però da zona a zona e per dare al Governo, chiamato a determinare le dette quote per le singole zone, un criterio obiettivo al quale fare riferimento, si è indicato quello, già previsto nel disegno di legge presentato al Senato, dei redditi catastali di unità poderali tipiche di ciascuna zona, prevedendo inoltre riduzioni per i singoli poderi a reddito molto basso.

Si viene così a realizzare anche per la mezzadria, come per la conduzione in economia, la possibilità di determinare quote di contribuzione differenziate e perequate in rapporto alle caratteristiche generali di normale redditività delle singole zone: nell'ambito di una stessa zona si è prevista poi una agevolazione per i poderi più poveri.

All'articolo 1 è stato inserito accogliendo integralmente un emendamento aggiuntivo proposto dalla Commissione Senatoriale, un comma col quale si prevede che nella determinazione delle aliquote percentuali deve tenersi conto sia delle agevolazioni previste, a favore delle piccole proprietà, nel quarto e quinto comma dello stesso articolo, che di quelle stabilite dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, a favore dei terreni montani.

A proposito di questi ultimi, è bene osservare che all'articolo 6 del precedente disegno di legge figuravano disposizioni particolari in materia.

Con l'entrata in vigore della citata legge n. 991, dette disposizioni risultavano superate, per cui furono stralciate dalla stessa 10ª Commissione senatoriale.

Ovviamente non si è ritenuto di inserirle nel presente disegno di legge.

Per quanto concerne la determinazione delle aliquote percentuali, si è previsto che vengano tenute presenti le risultanze delle singole gestioni previdenziali.

A tal proposito è da osservare che la maggiore critica che al precedente disegno di legge venne volta dalla minoranza parlamentare, critica che costituisce addirittura il telaio su cui è intessuta giusto appunto l'intera relazione di minoranza, può essere così sostanzialmente riassunta: l'agganciamento del contributo ai salari, stante il generale basso livello di questi ultimi, produrrà inevitabilmente una contrazione del gettito contributivo, e, conseguentemente, una contrazione delle prestazioni previdenziali ai lavoratori.

Ora, è bene chiarire che perequare il carico contributivo non significa affatto ridurlo, ma soltanto adottare più equi criteri per la sua distribuzione fra gli onerati, di modo che non è possibile pensare ad una riduzione a favore di determinate categorie di contribuenti, senza il contemporaneo e corrispondente aumento a carico di altre categorie.

Il fatto che il presente disegno di legge impone che nella determinazione delle aliquote percentuali debbano tenersi presenti le risultanze delle gestioni previdenziali, costituisce una garanzia che ad una perequazione vuol giungersi e non ad una riduzione del carico contributivo.

Con il sistema che viene a delinearsi, la concreta determinazione del contributo a carico di ciascuna azienda si effettuerà accertando il numero di giornate di lavoro occorrente ed il numero di unità lavorative impiegato, calcolando, quindi, secondo le misure convenzionali prestabilite, l'importo dei salari o dei redditi di spettanza dei lavoratori e applicando le quote percentuali su tali importi (articolo 3).

* * *

Si è previsto, altresì — conformemente a quanto già stabilito per la assicurazione malattia dall'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 1946, n. 212, e già praticato anche per le altre forme di assicurazione sociale — che i coloni che coltivino piccolissime estensioni di terreno (articolo 5) vengono ad ogni effetto equiparati ai compartecipanti familiari. Si tratta in genere di forme di colonia impropria, diffuse specialmente nell'Italia meridionale e nelle Isole, alla quale mal si adatta l'ordinamento previdenziale previsto per la vera e propria mezzadria e colonia parziaria.

* * *

Come si è già osservato, se il salario può essere elemento indicativo delle condizioni generali di redditività della agricoltura di una determinata zona, non può tuttavia costituire elemento indicativo del grado di fertilità e di produttività dei singoli fondi compresi in quella zona.

Non vi ha dubbio che, entro certi limiti, anche col sistema attuale, si tiene conto degli elementi predetti perchè le giornate di lavoro sono determinate da *organi locali, zona per zona e, se necessario,* anche Comune per Comune, tenendo conto degli usi e consuetudini agricole di ciascun ambiente. Il limite allo impiego di mano d'opera è dato dalla utilità economica; quando il reddito della coltivazione è tale da non consentire convenienza economica, i terreni vengono lasciati a pascolo o a bosco, o vengono dati a colonia o affittati a coltivatori diretti, evitando così il pagamento di oneri previdenziali.

Sta di fatto che, anche secondo l'ordinamento in atto, le tabelle dell'impiego di lavoro dànno cifre molto alte nelle zone ad agricoltura ricca o cifre più basse nelle zone ad agricoltura povera.

Non può negarsi però che, differenziando le giornate, nell'ambito di una stessa zona, solo per coltura, e non anche per *classe* di produttività, vengono a crearsi delle sperequazioni. Nella stessa zona vi può essere un vigneto in piena efficienza produttiva che dà 100 quintali di uva ad ettaro ed un vigneto scadente che ne dà 40. È vero che per coltivare quest'ultimo verrà impiegato anche un minor quantitativo di lavoro, sia perchè il minor reddito consente minor impiego di capitali anche nel pagamento dei salari, sia perchè il minor quantitativo di prodotto richiede specificatamente un minor tempo per la zolfarazione, la raccolta, il trasporto, la vinificazione, ecc. ma il minor numero di giornate impiegate non è proporzionale al minor reddito conseguito.

Era stato chiarito, con la relazione ministeriale a suo tempo presentata al Senato, che l'articolo 4, nel testo allora proposto dal Ministero, tendeva a conseguire — in aggiunta alla perequazione generale dell'onere in rapporto alla redditività delle diverse zone — un ulteriore fine perequativo tra azienda ed azienda, tra podere e podere, nell'ambito della stessa zona.

A tale scopo il testo del disegno di legge presentato al Senato prevedeva la facoltà delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di determinare le tabelle del numero medio di giornate di lavoro « per classi catastali » anzichè semplicemente per qualità di coltura, oppure anche in relazione alla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, escludendo però l'applicabilità di tabelle così congegnate quando la qualità di coltura in atto non sia rispondente a quella allibrata in catasto.

La Commissione del Senato, forse in vista della notevole laboriosità e complicatezza di simile procedimento o forse anche apprezzando le considerazioni contenute nella relazione di minoranza circa la possibilità che si aprisse una via a facili evasioni, ha proposto di sopprimere l'articolo 4 nella formulazione ministeriale e di sostituirlo con un nuovo testo contenente norme particolari, sempre a carattere perequativo, relative ai piccoli coltivatori diretti.

Considerate le ragioni pro e contro il mantenimento della prima formulazione ministeriale, si è ritenuto proporre nel nuovo testo del progetto una formula intermedia, che tende al conseguimento dei voluti fini perequativi, semplificando però il congegno tecnico relativo. A tal'uopo si è fatto ricorso al sistema di facoltativo riferimento delle giornate di lavoro alle due parti del reddito catastale della terra (dominicale e agrario) abbandonando il riferimento alle classi catastali. A ben considerare, infatti, il riferimento al reddito sconta anche il riferimento alle classi, perchè il reddito catastale è determinato appunto per qualità di coltura e per classe.

Le Commissioni provinciali potranno, quindi, determinare — ove le condizioni dell'economia agricola e lo stato di aggiornamento delle scritture catastali di una zona lo consentano e lo consiglino — che per ogni 100 lire di reddito catastale (dominicale o agrario sommati insieme) si attribuiscono $x$ giornate, ottenendo che ai terreni ad alto reddito venga attribuito un numero maggiore di giornate e quindi un maggiore onere ed ai terreni a basso reddito un numero minore di giornate e quindi un contributo meno oneroso.

È stata ovviamente mantenuta l'eccezione per i casi in cui la coltura effettiva non risponda a quella inscritta in catasto.

È chiaro che il sistema del riferimento al reddito non potrà adottarsi nelle zone dove il catasto non risulti aggiornato quanto alla revisione delle colture, perchè in tali circostanze troppo frequenti sarebbero i casi ricadenti sotto l'eccezione sopra accennata e troppo laboriosa diverrebbe la discriminazione per gli Uffici chiamati ad applicare la legge.

Accoglibile è infine sembrato il suggerimento della Commissione del Senato circa l'aggiunta nell'articolo 4 di norme relative alle giornate per lavori stagionali a carico dei coltivatori diretti. Il Ministero ha fatto proprio quindi il testo suggerito dalla Commissione.

* * *

Da quando, con regio decreto-legge 14 gennaio 1932, n. 265, venne adottato il sistema

degli « elenchi nominativi » per determinare la posizione assicurativa dei lavoratori agricoli con riscossione dei contributi a carattere forfettario, si manifestarono annualmente delle differenze tra l'importo delle contribuzioni realmente riscosse e quello delle contribuzioni necessarie per garantire al lavoratore la posizione assicurativa risultante dagli elenchi.

La sistemazione di queste differenze fu tentata invano in un primo tempo in base ad accordi tra le organizzazioni sindacali (allora giuridicamente riconosciute) e gli Istituti previdenziali.

Con il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, nell'elencare i compiti della Commissione centrale per i contributi agricoli unificati, si accennava a « proposte in ordine alla copertura dell'eventuale disavanzo tra il fabbisogno per la corresponsione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali in agricoltura e le risultanze delle riscossioni dei contributi effettuate nel passato per le prestazioni stesse », ammettendo quindi che la questione rimasta aperta dovesse essere in qualche modo regolata, anche perchè essa — almeno fino a quando non intervenga una definitiva chiarificazione — ha concreti ed immediati riflessi sul trattamento previdenziale dei lavoratori. Infatti, mentre ai fini dell'assicurazione malattie la inclusione dei lavoratori negli elenchi e la classificazione in una data categoria determinano senz'altro il diritto alle corrispondenti prestazioni (articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212); mentre gli assegni familiari vengono corrisposti in base al numero delle giornate di lavoro attribuite a ciascuna categoria e con i criteri annualmente stabiliti dalle Commissioni provinciali (decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1308, nota a tabella allegata *A*, che conferma precedenti disposizioni); mentre non sorge fin qui questione per l'assicurazione disoccupazione e non sorge più per l'assicurazione nuzialità e natalità soppressa, nè si presenta per l'assistenza alle lavoratrici madri; invece, ai fini delle assicurazioni invalidità e vecchiaia e tubercolosi, la legge richiede un minimo di contribuzione per il diritto alle prestazioni (articoli 9, 11 e 17 del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636) ed inoltre le pensioni di invalidità e vecchiaia sono commisurate ai contributi versati.

Gli effetti pratici immediati di questo problema non sono gravi per l'assicurazione t.b.c. dato che per essa i contributi *dovuti* equivalgono a quelli *versati;* sono invece importantissimi per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, perchè il citato articolo 9 cita esplicitamente i contributi « versati ». Ciò comporta che nel caso di *riscossioni insufficienti di contribuzione,* sono accreditati a favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi importi annuali di *contribuzione* ridotti in proporzione alle insufficienze stesse, col risultato che il periodo di attesa per maturare il diritto alla pensione viene a dilungarsi, al punto che, per raggiunti limiti di età, può essere impedita la maturazione del diritto stesso.

La recente legge 4 aprile 1952, n. 218, relativa al riordinamento dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, risolve questo grave problema per l'avvenire stabilendo che, ai fini degli accreditamenti contributivi a favore dei lavoratori agricoli valgono le giornate agli stessi attribuite dalle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Il problema, peraltro, resta da risolvere per il passato (dal 1940 ad oggi) ed è particolarmente sentito da una non trascurabile schiera di lavoratori che, raggiunto il limite di età pensionabile, invano cercano di far valere le loro iscrizioni negli elenchi suddetti per conseguire la pensione, che è invece loro negata per gli insufficienti accrediti contributivi di cui si è detto.

Per quanto concerne tale sistemazione dell'arretrato, il provvedimento (articolo 7), si ispira al concetto di limitare il recupero ai soli contributi base (che sono quelli che determinano il diritto alle prestazioni, potendosi ritenere che gli eventuali scoperti verificatisi per le altre voci contributive, essendo afferenti a gestioni a ripartizione, possano più appropriamente essere considerati in sede di normale determinazione delle aliquote di contribuzione, per le gestioni) con la applicazione di una addizionale alle aliquote.

In merito a tale addizionale, nel precedente disegno di legge il Ministero aveva proposto che la determinazione avvenisse su base nazionale.

La 10ª Commissione del Senato propose invece che l'addizionale venisse determinata su base provinciale, in relazione, quindi, alla entità degli sbilanci verificatisi nelle singole provincie.

Tale proposta, se pur non aderente a quel criterio di mutualità generale che aveva inspirato il Ministero nella propria formulazione della norma, è indubbiamente rispondente ad un criterio di stretta equità.

Non è inoltre suscettibile di creare situazioni gravose, perchè se è vero che molte volte gli sbilanci si sono verificati in provincie ad economia agricola povera, si deve pur considerare che il recupero si riferisce ai soli contributi base, determinati nella misura prebellica e quindi di entità molto esigua.

Tutto ciò considerato, si è ritenuto di dover accogliere nel presente disegno di legge, il criterio indicato dalla 10ª Commissione del Senato.

Con lo stesso articolo 7 sono stati altresì stabiliti i limiti di tempo entro i quali può essere esperita l'azione per l'accertamento dei contributi agricoli unificati.

Attualmente i termini prescrizionali erano stabiliti dalle singole leggi istitutive delle varie forme previdenziali, ma tali leggi, riferendosi ad altri sistemi di riscossione dei contributi, indicavano come termine iniziale per la prescrizione del contributo il giorno in cui essi dovevano essere versati.

Vigendo il sistema della contribuzione unificata, tale giorno non poteva essere che quello della iscrizione a ruolo con la quale sorge in concreto l'obbligo della contribuzione stessa. Per cui la precedente operazione di accertamento non trovava alcun limite giuridicamente valido di esperibilità nel tempo.

La norma introdotta tende, quindi, a realizzare quella doverosa tutela che il vigente ordinamento giuridico costantemente persegue nel regolare diritti patrimoniali sia tra privati che tra lo Stato ed il cittadino. Essa limita l'azione per l'accertamento dei contributi agricoli unificati all'anno in cui l'accertamento stesso è notificato ed ai quattro anni precedenti.

* * *

Con l'articolo 8 viene disciplinato l'ordinamento del servizio dei contributi agricoli unificati, istituito con il decreto legislativo luogotenenziale 9 febbraio 1945, n. 75, al quale sono affidati compiti importanti e delicati e che è amministrato da una Commissione centrale costituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Un più completo ed adeguato ordinamento da realizzarsi attraverso la approvazione dello statuto e del regolamento del personale, si rende necessario a garanzia del miglior funzionamento del servizio.

Una notevole innovazione è stata introdotta in merito alle spese di funzionamento di questo ultimo: sin qui queste gravavano sui contribuenti in misura determinata anno per anno dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e che dal 1946 si è mantenuta ferma in ragione del 4,50 per cento del contributo accertato. Tali spese vengono ora poste a carico degli Istituti assicuratori, a favore dei quali i contributi sono riscossi, facendole rientrare in quelle generali di amministrazione degli Istituti medesimi, così come avviene per la riscossione dei contributi previdenziali degli altri settori.

* * *

Con l'ultimo articolo è data facoltà al Governo di raccogliere in testo unico le norme legislative in materia di accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati e di accertamento dei lavoratori agricoli e dei coloni e mezzadri, aventi diritto alle prestazioni previdenziali.

La complessità della materia, il suo sviluppo nel tempo e la frammentarietà delle disposizioni legislative susseguitesi nell'ultimo decennio rendono quanto mai necessario un testo organico che si presti ad una agevole consultazione.

Tale necessità è sentita, oltre che dagli organi preposti alla applicazione delle suddette norme, anche dagli stessi contribuenti, che attraverso una più facile conoscenza delle norme in questione, avrebbero, in definitiva, un miglior mezzo di tutela dai loro interessi.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### Art. 1.

I contributi agricoli unificati di cui all'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, sono determinati:

*a*) mediante aliquote percentuali da applicarsi su salari medi o convenzionali per la categoria dei salariati fissi, giornalieri di campagna e compartecipanti;

*b*) mediante quote capitarie annue distinte per ciascuna provincia o per gruppi di comuni di ciascuna provincia per le categorie dei mezzadri e dei coloni parziari.

Per cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, le aliquote percentuali e le quote capitarie sono annualmente determinate per ciascuna voce di contribuzione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, sulla base degli accreditamenti eseguiti a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 14 aprile 1939, n. 630, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nonchè delle risultanze finanziarie dell'ultimo esercizio delle gestioni cui i contributi si riferiscono e dell'importo globale dei salari determinati a norma del successivo articolo 3.

Le quote capitarie annue di cui al primo comma sono determinate anche tenendo presenti i redditi dominicali e agrari medi di poderi aventi caratteri di normalità nelle singole zone; esse sono riferite ad un anno agrario e ad una unità lavorativa delle famiglie mezzadrili e coloniche.

Le quote capitarie annue sono ridotte rispettivamente del 25 e del 50 per cento, quando la media complessiva per ettaro del reddito dominicale e del reddito agrario del podere o del fondo concessi a mezzadria o colonìa parziaria, determinati a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, maggiorati del coefficiente 12, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi rispettivamente le lire 2.400 e 1.800.

I contributi di cui trattasi possono essere determinati col decreto di cui al secondo comma, in misura o in quota fissa annua ridotte per ciascuna zona, relativamente ai fondi condotti a economia, mezzadria o colonìa parziaria, quando la superficie non superi due ettari di coltura normale o un ettaro di coltura specializzata.

Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno non sia stato emanato il decreto di cui al secondo comma, che fissa le aliquote e le quote capitarie per l'anno di competenza, i contributi sono applicati in via provvisoria sulla base delle misure vigenti per l'anno precedente.

Nel determinare le aliquote e le quote capitarie di cui al primo comma si terrà conto del minor gettito derivante dalle agevolazioni previste dal quarto e quinto comma del presente articolo e da quelle concesse dalla legge 25 luglio 1952, n. 991.

### Art. 2.

I salari medi o convenzionali, riferiti ad una giornata di lavoro, di cui all'articolo 1, sono determinati, per ciascuna provincia o per gruppi di Comuni di ciascuna provincia, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, sulla base delle retribuzioni contrattuali risultanti dagli accordi stipulati fra le associazioni sindacali o delle retribuzioni effettivamente corrisposte.

### Art. 3.

L'importo dei salari assoggettabili a contribuzione per le aziende che impiegano salariati fissi, giornalieri e compartecipanti, è determinato in base ai salari medi o convenzionali di cui all'articolo 2 moltiplicati per il numero delle giornate di lavoro accertate ai sensi del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive norme integrative e modificative.

Art. 4.

Le Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, numero 1949, ove le caratteristiche dell'ambiente lo richiedano, possono determinare le giornate di lavoro in rapporto alla somma del reddito dominicale e del reddito agrario iscritti in catasto.

Le giornate di lavoro riferite ai redditi dominicali e agrari non si applicano nei confronti dei fondi per i quali la qualità di coltura in atto non sia rispondente a quella risultante in catasto, fino a quando non siano state introdotte nel catasto stesso le necessarie variazioni.

Nelle provincie in cui si applica il sistema dell'accertamento presuntivo del fabbisogno di mano d'opera, la Commissione provinciale di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, nello stabilire le quote di detrazione di cui al secondo comma dell'articolo 4 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, determina altresì il numero annuo medio delle giornate che nelle aziende condotte a coltivazione diretta o a mezzadria e colonìa si presumono non eseguibili dalla mano d'opera familiare per lavoro stagionale o di punta, riferito alle colture che lo richiedono. Determina inoltre il limite al disotto del quale non debbono applicarsi giornate per lavori stagionali e il numero di giornate che, dall'importo complessivo di quelle presunte, a norma del precedente comma, deve essere detratto per ciascuna unità lavorativa della famiglia del coltivatore diretto, del mezzadro o del colono parziario, in relazione all'attività lavorativa da essi esplicata anche nei lavori stagionali o di punta.

Agli effetti di cui al precedente comma non si calcolano le giornate prestate per scambio di mano d'opera.

Art. 5.

I coloni parziari sono equiparati ai compartecipanti familiari sia agli effetti delle prestazioni previdenziali che agli effetti delle contribuzioni, quando il fondo ad essi concesso a colonìa comporta l'impiego di non più di 120 giornate di lavoro per ciascun anno agrario.

Art. 6.

I componenti la Commissione provinciale prevista dall'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Con il 1° gennaio 1954 decadono dalla carica, salvo riconferme, tutti i componenti delle Commissioni provinciali.

Tra i rappresentanti dei datori di lavoro deve essere nominato un rappresentante dei coltivatori diretti, sentita la organizzazione di categoria.

Art. 7.

L'azione per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura è limitata all'anno in cui l'accertamento è notificato ed ai quattro anni precedenti.

Le differenze di contributi risultanti in ciascuna provincia, tra l'importo degli accreditamenti da operarsi a favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi sulla base delle deliberazioni adottate dalle Commissioni provinciali ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e le riscossioni effettuate per il periodo dal 1940 al 1953 dedotte le somme relative al periodo anzidetto, che in base a motivate previsioni, risultino accertabili nel biennio 1954-1955 saranno recuperate, in ciascuna provincia, mediante addizionale sui contributi normali, da stabilirsi provincialmente, limitatamente ai contributi base dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e dell'assicurazione tubercolosi in un periodo di cinque anni a cominciare dal 1954.

Art. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, sarà approvato lo statuto del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi agricoli unificati, ente di diritto pubblico, istituito con il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

Il regolamento organico del personale del servizio anzidetto sarà deliberato dalla Com-

missione centrale di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo ed approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro.

Alle spese relative al funzionamento del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi agricoli unificati provvedono gli Istituti gestori delle forme di previdenza e assistenza sociale cui si riferiscono i contributi di cui all'articolo 1, nella misura da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in proporzione al gettito dei contributi medesimi.

Art. 9.

Il Governo della Repubblica è autorizzato, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, a riunire in testo unico le norme di carattere legislativo, relative all'accertamento e alla riscossione dei contributi agricoli unificati e all'accertamento dei lavoratori agricoli e dei coloni e mezzadri, con facoltà di coordinarle, modificarle ed integrarle, fermi restando i princìpi ed i criteri direttivi che informano l'ordinamento vigente della materia.